LA TUTELA CAUTELARE CIVILE

Cod. P24030
Napoli, Castel Capuano, 8-10 maggio 2024

L'attuazione dei provvedimenti cautelari: prassi a confronto

dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Giudice del Tribunale di Avellino

Giovedì 9 maggio 2024

1. Premessa

2. Rapporti tra l'attuazione ed il processo esecutivo

3. L'attuazione in via breve

4. L'individuazione del giudice dell'attuazione

5. Le modalità per l'attuazione

6. La notifica del titolo esecutivo e del precetto: necessità; esclusione; questioni

7. L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi

8. La reclamabilità dei provvedimenti di attuazione

9. La tutela dei terzi

10. Le spese dell'attuazione

11.L'attuazione erroneamente introdotta nelle forme della esecuzione: questioni

12. L'attuazione nelle forme del processo esecutivo. 12.1- I provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro; 12.2- L'attuazione dei sequestri: cenni e rinvio

13. L'ambito di applicazione della disciplina del procedimento cautelare: l'art. 669-*quaterdecies;* 13.1- Procedimenti possessori; 13.2- Provvedimenti enunciativi; 13.3- Altri provvedimenti cautelari

14. Attuazione della cautela e misure di coercizione indiretta (l'art. 614-bis c.p.c.)

1. Premessa

Il provvedimento cautelare, per poter svolgere la funzione di tutela anticipata del diritto sostanziale, deve possedere una forza cogente; occorre, dunque, individuare le regole di attuazione concreta del comando, al fine di soddisfare la domanda di cautela e perseguire la finalità di tutela sottesa ai procedimenti cautelari in generale.

Peraltro, l'attuazione del comando è solo eventuale, potendo la parte ottemperare spontaneamente.

La finalità del procedimento cautelare, d'altra parte, non può essere limitata alla semplice emissione di un provvedimento ma deve comprendere il conseguimento, l'attuazione concreta del comando giudiziale.

Il provvedimento cautelare, in altri termini, trova la sua giustificazione e realizza la sua finalità nel momento della concreta realizzazione del comando.

Per l'attuazione del provvedimento cautelare il legislatore ha previsto una forma di esecuzione speciale che trova la sua disciplina positiva nell'art. 669-*duodecies*[1] c.p.c.

2. Rapporti tra l'attuazione ed il processo esecutivo

In via generale l'attuazione si può modellare secondo le forme dell'esecuzione forzata o secondo le regole dell'attuazione in via breve.

[1] **Art. 669-duodecies.**
(Attuazione)
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Nel primo caso, il provvedimento cautelare costituisce un normale titolo esecutivo che viene azionato con le forme tipiche del processo di esecuzione; il giudice competente in tale eventualità non è quello che ha emesso il provvedimento cautelare ma è il giudice dell'esecuzione; contro il provvedimento, poi, possono essere esperiti i rimedi tipici delle controversie proprie del giudizio esecutivo e, in particolare, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Nel secondo caso, invece, viene rimessa ogni decisione al giudice della cautela in merito alla scelta ed alla individuazione delle concrete modalità di volta in volta necessarie o utili per la effettiva realizzazione del precetto.

Il legislatore della legge 353/1990 ha adottato un **sistema misto**, **rinviando al processo esecutivo per le "misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro" e prevedendo l'attuazione in via breve per le misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare.**

Un discorso a parte deve essere fatto con riferimento ai **sequestri**, per i quali trovano applicazione diretta le norme rispettivamente dettate per il pignoramento presso il debitore e il terzo (sequestro conservativo) e per il rilascio di immobili e la consegna di immobili (sequestro giudiziario), con alcune particolarità connesse al rito.

Ci si limiterà in questa sede ad esaminare con maggiore completezza le problematiche connesse **all'attuazione in via breve**, molto più frequenti nella pratica.

3. L'attuazione in via breve

L'attuazione dei provvedimenti aventi ad oggetto **obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare** è rimessa al diretto controllo del "giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina anche le modalità di attuazione" (così art. 669 - *duodecies*).

Il meccanismo procedimentale volto ad assicurare l'attuazione dei provvedimenti cautelari in via breve deve essere improntato, dunque, ad una estrema semplicità

ed elasticità di forme, incompatibili con quelle proprie dell'esecuzione forzata e caratterizzato dalla stessa speditezza cui è improntato il giudizio cautelare nella fase di cognizione sommaria (si ricorda, in particolare, che nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare - art. 612 c.p.c., libro terzo, titolo quarto - occorre la previa notifica del precetto, il ricorso al giudice per la fissazione delle modalità della esecuzione, l'audizione della parte obbligata e la determinazione delle indicate modalità da parte del giudice, mentre, nell'esecuzione per consegna o rilascio – art. 605 c.p.c., libro terzo, titolo terzo - occorre la previa notifica del precetto, la descrizione sommaria dei beni ed il rispetto di precise formalità relative al modo della consegna o del rilascio).

L'art. 669-*duodecies*, a differenza dell'art. 605 c.p.c. (esecuzione per consegna o rilascio) e dell'art. 612 c.p.c. (esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare), non prevede un ulteriore o alternativo procedimento di esecuzione da attivare sul presupposto della mancata spontanea esecuzione del provvedimento, bensì costituisce uno strumento con il quale il legislatore ha previsto che il giudice debba indicare le modalità di attuazione del provvedimento reso *contestualmente* al provvedimento di accoglimento dell'istanza; laddove il provvedimento sia, invece, *carente* sotto tale profilo, l'art. 669-*duodecies* c.p.c. si pone appunto come criterio residuale volto ad ottenere *l'integrazione* del provvedimento in relazione alle sue modalità di attuazione.

In altri termini, l'interpretazione più accreditata della disposizione porta a ritenere che il provvedimento cautelare eventualmente reso debba già contenere in sé la regolamentazione della fase attuativa, altrimenti dovrà e potrà semplicemente essere integrato nei contenuti.

Conclusivamente, l'attuazione, costituisce non un separato procedimento esecutivo**,** ma unicamente una fase del procedimento cautelare [2].

---

2 Cass. *Sez.* 3, *Sentenza n.* 15761 *del* 10/07/2014 (Rv. 631880 - 01): *L'attuazione di misure cautelari, aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, non avvia un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio), che ha emanato il provvedimento cautelare, ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e le contestazioni sorte.* In senso conforme, Cass. *Sez. III*, *Sentenza n.* 21062 *del* 19/10/2016 (Rv. 642935 - 01**).**

Come desumibile dalla stessa utilizzazione del termine «attuazione» nella rubrica dell'art. 669-*duodecies* in luogo del termine «esecuzione», il legislatore ha inteso evidenziare la specificità delle misure cautelari, ed in specie dei provvedimenti ex art. 700, in sede esecutiva, laddove l'esecuzione trae origine da un provvedimento che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474, titolo esecutivo.

4. L'individuazione del giudice dell'attuazione

Il giudice va inteso come ufficio giudiziario e non come giudice persona-fisica[3]. Vero è che, per ragioni di economia processuale, per una razionale gestione del lavoro e della conoscenza del processo, sarebbe preferibile che l'attuazione sia trattata dal medesimo giudice - persona fisica che ha concesso il provvedimento; tuttavia, degno di valorizzazione è anche l'aspetto dell'imparzialità del giudice.

Qualche questione potrebbe porsi in caso di inizio del giudizio di merito; in tal caso la questione attiene prevalentemente all'organizzazione tabellare dell'ufficio ed ai criteri di assegnazione degli affari a suo interno, onde dovranno essere seguite le regole di assegnazione in materia previste[4].

In linea generale, **laddove il giudizio di merito non sia stato promosso**, il giudice dell'attuazione non potrà che essere identificato che con quello che, in concreto, **ha emesso il provvedimento**.

Laddove la fase di merito sia stata già iniziata e sia stato designato il magistrato incaricato della trattazione (che può non identificarsi necessariamente con quello

[3] Cass. III, n. 15761/2014 già cit.; vedi anche Cass. sez. III, ordinanza n. 443 del 12/01/2005: *L'espressione "giudice che ha emesso il provvedimento cautelare", con la quale l'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. attribuisce la competenza per l'attuazione delle misure cautelari, è riferibile non al giudice persona fisica che ha pronunciato la misura cautelare, bensì all'ufficio giudiziario, di cui egli fa parte.* In linea generale ogni riferimento al "giudice" nel codice di rito, va inteso come "ufficio giudiziario".

[4] Se tabellarmente è previsto che il magistrato assegnatario del procedimento cautelare diventi assegnatario anche del giudizio di merito, anche la fase dell'attuazione dovrà essere necessariamente trattata dallo stesso giudice-persona fisica. Se, invece, il magistrato assegnatario del procedimento cautelare non può essere assegnatario del giudizio di merito, il processo andrà assegnato agli altri magistrati della sezione e/o dell'ufficio; ne consegue che l'identificazione concreta del giudice dell'attuazione (giudice del merito ovvero della cautela) dipenderà da quale giudizio risulti in concreto preventivamente instaurato. In molti uffici non sono affatto fissate regole per coordinare la cautela con il merito. I due procedimenti, pertanto, vengono assegnati secondo le regole generali per la ripartizione degli affari vigenti nello specifico ufficio e resta del tutto casuale, quindi, che lo stesso magistrato sia assegnatario di entrambe le fasi.

della cautela) anche l'attuazione sarà trattata da quest'ultimo, in attuazione del principio immanente a tutto il giudizio cautelare uniforme dell'assorbenza dei poteri del giudice del merito.

Se, infine, il provvedimento sia stato reclamato, secondo un orientamento maggioritario e da considerarsi preferibile, l'individuazione del giudice dell'attuazione tra quello originario e quello successivo **dipende dall'esito del reclamo stesso** (arg. sentenza Corte Costituzionale n.253/1994): se il provvedimento impugnato sia stato in parte riformato o se la cautela sia stata concesso dal collegio, quest'ultimo (prima dell'inizio della causa di merito e della designazione del magistrato assegnatario) sarà il giudice competente per l'attuazione. Se, invece, il reclamo sia stato respinto, resterà competente il giudice che ha originariamente concesso la misura.

Il Trib. di Piacenza, nella sent. del 15.2.2011, sottolinea come il "giudice che ha emanato il provvedimento" sia l'organo che ha emesso la pronuncia che in concreto reca il contenuto precettivo che si vuole portare ad esecuzione e non quello che ha eventualmente confermato tale pronuncia, senza modificarlo in alcun modo; sottolinea anche che è la *ratio* della norma, ispirata ad esigenze di celerità e snellezza, al pari della stessa procedura sommaria, che porta ad affidare al giudice che già conosce bene il contenuto dell'ordinanza da attuare, le sue motivazioni e le problematiche sottese, una esecuzione per tali ragioni più rapida ed efficace[5].

E' chiaro che l'esigenza che la fase dell'attuazione sia quanto più rapida e completa possibile, porta a preferire il criterio della identità del giudice-persona fisica che ha concesso la cautela e giudice dell'attuazione.

5. Le modalità per l'attuazione

L'art. 669-*duodecies* c.p.c. prevede che sia lo stesso giudice che emette il provvedimento cautelare a stabilire, contestualmente, le modalità di attuazione, le

[5] Cfr. anche Trib. Parma 2.4.2005 in *Giur. It.* 2006, n. 809; Trib. Lucca, 2.10.2000 in *Giust. civ*. 2001, I, 231.

quali, pertanto, dovrebbero già essere indicate nel provvedimento cautelare concesso (cosa che raramente accade), con le forme ed il contenuto più idonei al raggiungimento dello scopo[6].

Ne consegue che, a differenza del processo esecutivo, non solo non sarà necessario provocare l'attuazione con un apposito ricorso[7] (anche se nella prassi ciò accade, poiché il giudice, come detto, non sempre provvede già in sede di concessione della misura), **ma non sarà neppure necessaria la notifica del titolo esecutivo e del precetto** e, nell'ipotesi di rilascio di beni immobili, **dell'avviso di rilascio ex art. 608 cpc**.[8]

Inoltre, a differenza di quanto imposto dagli artt. 606 e ss, e 612 c.p.c., la designazione dell'ufficiale giudiziario non è doverosa (anche se rimane la ipotesi più frequente nella prassi), potendo il giudice servirsi anche di altri ausiliari da lui appositamente nominati (es. consulenti tecnici o esperti).

Come già accennato, non sempre il giudice indica nel provvedimento le modalità di attuazione; sottolineata la necessità che il provvedimento sia reso in una veste che comprenda già le modalità di attuazione (nel caso in cui il soccombente non intenda attuarlo spontaneamente) anche al fine di deflazionare le istanze della parte vittoriosa, nell'ipotesi di provvedimento carente sul punto, oppure nel caso in cui

---

[6] **Schema di provvedimento con indicazione delle modalità dell'attuazione, parte motiva finale da aggiungere ai motivi di accoglimento della cautela**: *Va, dunque, ordinato a… di eseguire i lavori…... Si stabilisce sin d'ora che, in caso di mancata attuazione spontanea del presente provvedimento da parte del resistente, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, all'attuazione coatta provvederà l'ufficiale giudiziario in sede, autorizzato sin d'ora a provvedere alle opere necessarie, avvalendosi dell'ausilio di un'impresa specializzata.*

[7] Tribunale Piacenza 15 febbraio 2011: *Il termine assegnato dal giudice al ricorrente ex art. 669duodecies per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non è perentorio, in assenza di espressa previsione normativa (art. 152 c.p.c.); pertanto, la sua violazione non può comportare l'improcedibilità del ricorso o la sua estinzione, ma può, al più, ove eccepita, dare diritto alla parte convenuta ad ottenere un termine a salvaguardia del proprio diritto di difesa*.

[8] Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. di rilascio dell'immobile in leasing non costituisce titolo esecutivo; *Tribunale* Bergamo, 09 Giugno 2017*: Il provvedimento cautelare non costituisce titolo esecutivo nel senso voluto dall'ordinamento e disciplinato dall'art. 474 c.p.c. e, quindi, non può essere messo in esecuzione nelle forme disciplinate dal libro III del codice di rito intitolato "Processo di esecuzione. L'art. 669 duodecies c.p.c. disciplina in modo specifico i modi e i termini per porre in esecuzione i provvedimenti cautelari, così sottolineandone la loro diversità rispetto ai "titoli esecutivi.*

le modalità indicate risultino insufficienti o di difficile esecuzione, è sempre possibile per la parte interessata chiedere al giudice di pronunciarsi.
In definitiva, il giudice dell'attuazione può sempre verificare la congruità delle già fissate modalità, innovarle, modificarle, o indicarle *ex novo* laddove omesse, così come può emettere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni in relazione a difficoltà o contestazioni insorte tra le parti e, dunque, ai fini di verificare anche la regolarità dell'attuazione.
Tali richieste possono provenire da tutte le parti interessate, oltre che dall'ufficiale giudiziario o dall'ausiliario eventualmente nominato; eventualmente dai terzi.
La risoluzione delle questioni è decisa dal giudice **con ordinanza, sentite le parti**, come letteralmente si legge nell'articolo in commento, il che significa che occorrerà sempre instaurare il contraddittorio (va escluso, dunque, che, come invece è previsto in sede esecutiva, si possa decide con decreto *inaudita altera parte).*

6. La notifica del titolo esecutivo e del precetto: necessità; esclusione; questioni
Come ripetutamente esposto, se è pacifico che non si applichi nell'attuazione la disciplina del processo esecutivo, non sono di conseguenza necessarie la notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Senonché, pacifica essendo la inutilità del precetto (sul punto la giurisprudenza è concorde), qualche dubbio sulla necessità della notifica del titolo esecutivo è sorto inizialmente all'esito di alcune pronunce della Corte di Cassazione che, in riferimento alla materia possessoria, ne hanno data per scontata la necessità.
Cass. *Sez.* 3, *Sentenza n.* 407 *del* 12/01/2006 (Rv. 587114 - 01):
I provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere della esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di esecuzione che si svolge "ex officio iudicis". Pertanto, la loro esecuzione deve avvenire omettendo l'osservanza delle formalità

dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto, bastando, nei confronti dell'intimato, che il provvedimento sia notificato in forma esecutiva, con la conseguenza che le spese del precetto, ove intimato, non sono ripetibili.

Ricalca la motivazione della sopra citata sentenza anche *Cass. Sez.* 3, *Sentenza n.* 6621 *del* 12/03/2008 (Rv. 602618 - 01):

Per procedere all'esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612 - 614 cod. proc. civ.. Pertanto, a tal fine, non è necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario.

In senso critico rispetto a tale conclusione può osservarsi che: a) la novella del ’90 sospinge senza alcun dubbio in punto di esclusione dei provvedimenti interinali tra i titoli esecutivi; b) l’estensione ai provvedimenti interinali della disciplina dell’attuazione depone ulteriormente in tale ultimo senso; c) per le misure concernenti il pagamento di somme di denaro, il medesimo art. 669-*duodecies* richiama le forme degli artt. 491 e ss. c.p.c. in quanto compatibili, innescando la sequenza esecutiva direttamente col pignoramento (non è necessaria, dunque, la notifica del titolo esecutivo) e, per simmetria, nessuna notifica del titolo esecutivo dovrebbe esserci per ogni altra forma di attuazione.

Sembra aver chiuso ogni questione sul punto l’attenta lettura della motivazione della sentenza Cass. civ. sez. III, 19/09/2022 n. 27392, che esamineremo più avanti, resa scrutinando un caso di erroneo ricorso alla procedura esecutiva in luogo dell’attuazione, che, ponendo una pietra tombale su ogni fraintendimento, sancisce, in tema di interdetto possessorio: *l’interdetto non si esegue, si attua.*

7. L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi

Nell'ambito del procedimento ex art. 669-*duodecies* non sono ammesse le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché tutte le questioni sono decise direttamente dal giudice dell'attuazione, né è ammessa l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché le contestazioni che investono l'esistenza del diritto sostanziale non possono che essere le stesse che formano oggetto del giudizio di merito.

Su tali punti non vi sono particolari questioni e non vi è alcun contrasto giurisprudenziale.

Tra le tante Cass. *Sez.* 3, *Sentenza n.* 5010 *del* 26/02/2008 (Rv. 602085 - 01)

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso.

In senso analogo cfr. Cass. *Sez.* 3, *Sentenza n.* 15761 *del* 10/07/2014; Cass. *Sez.* 3 –*Sentenza n.* 21062 *del* 19/10/2016[9].

Vedi anche Trib. Latina, 15 febbraio 2011:

[9] Tribunale Fermo, 20 Febbraio 2012: *La competenza a decidere ogni questione in ordine all'attuazione della misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell'esecuzione.*

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisca una fase del procedimento cautelare in cui il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni, di talché le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta, come nella fattispecie in esame, per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso.

Va osservato che mentre il procedimento volto alla revoca o alla modifica del provvedimento cautelare, ex art. 669-*decies,* è stato adeguato alle nuove fattispecie di facoltatività del giudizio di merito, contemplando, pertanto, la competenza del giudice della cautela proprio per i casi in cui la causa di cognizione piena non sia stata neanche iniziata, l'art. 669-*duodecies* sull'attuazione delle misure manca di analoga previsione, tuttora postulando che "ogni altra questione" (diversa, cioè, da quelle concernenti gli aspetti materiali dell'attuazione) vada "**proposta nel giudizio di merito"**; perciò, la parte che, nel corso dell'attuazione di un provvedimento anticipatorio, voglia contestare l'esistenza del diritto cautelato, l'opportunità della cautela, esclusa l'esperibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615 ss., dovrà necessariamente prima accollarsi l'onere di iniziare il giudizio di merito.

Deve pure escludersi che contro il provvedimento di attuazione di una misura cautelare emesso ai sensi dell'art. 669 -*duodecies* sia ammissibile l'istanza per il regolamento di competenza.[10]

[10] Cass. *Sez.* 3, Ordinanza n. 6485 *del* 01/04/2004.

8.La reclamabilità dei provvedimenti di attuazione

Un esplicito riconoscimento dell'ammissibilità del reclamo aventi ad oggetto i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari è stato operato dalla Corte di Cassazione per la prima volta nel 2009; vi è un unico pronunciamento successivo concorde reso nel 2019[11].

Chi valorizza l'unicità tra la cognizione propria del momento concessorio e quella del momento attuativo, escludendo una netta separazione tra i due momenti, è conseguentemente favorevole ad ogni forma di reclamabilità; chi ritiene separati i due segmenti propende per la non reclamabilità dei provvedimenti di attuazione, trattandosi di pronunce prive di carattere decisorio[12]. Ma è evidente che tale

---

Cass. *Sez.* 6 - 2, *Ordinanza n.* 12893 *del* 23/05/2017 (Rv. 644279 - 01) *È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell'art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza.*

[11] Cass. civ., *Sez.* 3, *Sentenza n.* 4497 *del* 25/02/2009 (CED, Rv. 607659): *È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994.*

Cass. civ. *Sez.* 2 , *Ordinanza n.* 10758 *del* 17/04/2019 (Rv. 653804 - 01): *Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.*

[12] Riepiloga attentamente gli argomenti contrari alla reclamabilità il Tribunale di Napoli nord nella sentenza dell'11.12.2017: In ragione della non reclamabilità dei provvedimenti di attuazione delle misure cautelari, ex art. 669-duodecies c.p.c., militano una serie di considerazioni, quali: a) il(i) provvedimento(i) adottato(i) ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. non comportano l'estrinsecazione di una nuova e vera e propria potestas iudicandi a contenuto decisorio (avendo, di contro, mero contenuto ordinatorio), bisognoso della previsione di un autonomo mezzo, latu sensu, di gravame (soprattutto quando si tratti, come nel caso di specie, dell'attuazione di obblighi diversi da quelli di facere, la cui attuazione, di contro, richiede, in effetti, ulteriori specificazioni in cui potrebbe astrattamente configurarsi l'esternazione di una nuova cd autonoma potestà decisoria); b) l'art. 669-terdecies nel disciplinare il mezzo processuale del reclamo, vi assoggetta esplicitamente solo i provvedimenti che concedono o negano (a seguito dell'intervento del giudice delle leggi) la cautela, e non anche quelli che semplicemente, dopo la concessione, la attuano; c) l'attuazione del provvedimento cautelare non instaura un vero e proprio procedimento esecutivo (alla stregua delle norme di cui al Libro Terzo del Codice di procedure civile) e, delle due l'una, o le doglianze astrattamente sollevabili avverso i detti provvedimenti investono l'an stesso della cautela concessa (ossia la sussistenza dei suoi presupposti, formali e sostanziali), ed allora, in tal caso, lo strumento di gravame utilizzabile per far valere le dette doglianze non può che essere il reclamo avverso il provvedimento cautelare (e non già avverso quello di attuazione della cautela); oppure le doglianze astrattamente sollevabili attengono le stesse "modalità di attuazione" fissate col relativo provvedimento ex art. 669-duodecies, ed allora, in tal caso, le stesse non potranno che essere poste o sollevate nel successivo giudizio di merito o, in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito (come ben possibile quando trattasi di provvedimenti cautelare anticipatori, secondo il vigente c.p.c.), allo stesso giudice monocratico della cautela, attraverso la stimolazione dell'esercizio dei propri generali poteri di revoca e/o modifica delle ordinanza, ex art. 177 c.p.c. (oppure ex art. 669-decies c.p.c.). Nello stesso senso Trib. Mantova sentenza 19 settembre 2013.

seconda costruzione non è sostenibile alla luce della posizione della Corte di Cassazione più recente.

La Corte, nella ordinanza del 2019 n. 10758, afferma espressamente che *Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante* ***reclamo*** *al collegio anche relativamente alla pronuncia* ***sulle spese****. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per Cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato;* in tal modo prendendo la Corte una duplice posizione: il provvedimento reso in sede di attuazione può contenere un capo sulle spese; il provvedimento reso in sede di attuazione è reclamabile.

9.La tutela dei terzi

Quanto alla posizione dei terzi che lamentino un pregiudizio dall'attuazione, laddove gli stessi si dolgano **solo delle modalità dell'attuazione**, costoro possono considerarsi legittimati a proporre una istanza al giudice competente ex art. 669-*duodecies* c.p.c. perché valuti anche le loro "contestazioni" e modifichi, eventualmente, le modalità già disposte. Diverso è il caso in cui i terzi vantino **un diritto incompatibile con quello tutelato***:* in tal caso la lesione deriva direttamente dal provvedimento cautelare ed occorre una decisione di merito.

Si ritiene che il terzo pregiudicato non potrà che agire in via autonoma e far valere in via principale nei confronti di entrambe le parti del giudizio cautelare il proprio

L'articolo 669 terdecies c.p.c. consente il reclamo esclusivamente contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o negato un provvedimento cautelare, non essendo reclamabili decisioni emesse ai sensi dell'articolo 669 duodecies c.p.c., trattandosi di pronunce prive di qualsivoglia contenuto decisorio, volte esclusivamente a precisare le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare già emesso. A ciò si aggiunga che i provvedimenti di attuazione delle misure cautelari non hanno una natura cautelare bensì esecutiva, con la precisazione che, proprio perché la cautela è una sola, il provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. ne è soltanto l'appendice esecutiva; deve, pertanto, escludersi che anche il relativo provvedimento accessorio sia reclamabile.

Propone un interessante distinguo, Trib. Sala Consilina, sentenza 16 novembre 2011:

Deve ritenersi reclamabile ex articolo 669 terdecies c.p.c. il provvedimento pronunciato ai sensi dell'articolo 669 duodecies c.p.c. che determina le modalità di attuazione della misura cautelare qualora detto provvedimento sortisca l'effetto di modificare o disattendere il comando giudiziale del quale dovrebbe consentire l'attuazione.

diritto (azione di accertamento); potrà poi intervenire nel giudizio di merito e chiedere, in ipotesi, la revoca e/o la modifica del provvedimento cautelare ovvero - qualora non siano decorsi 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento cautelare - proporre direttamente reclamo ex art. 669 *terdecies* cpc.

E' da escludere, invece, che sia proponibile l'opposizione ex art. 619 c.p.c., mancando ogni rinvio alla disposizione (l'opposizione di terzo all'esecuzione, peraltro, per costante giurisprudenza, è ritenuta inammissibile anche per le esecuzioni in forma specifica qualora si faccia valere l'esistenza di un diritto incompatibile con quello posto in esecuzione[13]), residuando in tal caso il rimedio **dell'opposizione ex art. 404 c.p.c**. contro il provvedimento giudiziale (opposizione di terzo contro la sentenza passata in giudicato o, comunque esecutiva, resa tra altre persone), ovvero, qualora sia ancora pendente il giudizio di cognizione, l'intervento volontario.

Resta da esaminare, infine, l'ipotesi in cui **manchi un giudizio di merito** non proposto (si pensi anche alla ipotesi in cui il merito sia stato deferito ad un collegio arbitrale ovvero ad un giudice straniero e tale fase non sia ancora pendente).

Si ritiene che il terzo possa proporre una autonoma azione di accertamento (esclusa comunque l'opposizione ex art. 619 c.p.c., come detto); altri ritengono che il terzo possa anche rivolgersi al giudice dell'attuazione tenendo in considerazione la previsione di cui al 4° comma dell'art. 669 - *quater* c.p.c. che attribuisce, anche nell'ipotesi di ricorso cautelare in corso di causa con giudizio di competenza del giudice straniero, la competenza al giudice che sarebbe competente *ante causam* per il merito.

10.Le spese dell'attuazione

Parte della dottrina esclude l'applicazione (sia in via diretta, data la non applicabilità delle disposizioni esecutive, ma anche in via analogica) delle disposizioni previste per il procedimento esecutivo in tema di spese (artt. 611 e 614

[13] Cass. *Sez.* 2, Ordinanza n. 8590 *del* 16/03/2022

c.p.c.), argomentando che le spese devono essere liquidate nel giudizio di merito, se instaurato, altrimenti nel provvedimento di attuazione. La giurisprudenza di legittimità ammette il capo liquidatorio delle spese di lite nel provvedimento attuativo[14].

Si è espressa in tal senso la giurisprudenza di legittimità già in riferimento al procedimento cautelare ante modifiche[15].

Un esame a campione dei provvedimenti resi in questa materia dimostra che la maggior parte dei provvedimenti resi in fase di attuazione contiene la liquidazione dei compensi della difesa, se non è iniziato il giudizio di merito.

Ricordato che, all'esito della novella n. 80/2005, può anche non esservi il giudizio di merito al quale riservare la decisione definitiva sulle spese, ivi comprese quelle del procedimento di attuazione; pacifico essendo che la liquidazione delle spese di lite (*rectius* compensi del difensore), può non chiudere la questione delle spese di esecuzione sostenute, come tra poco vedremo, in linea generale, la teoria della inammissibilità di una applicazione analogica dell'art. 614 c.p.c. può essere rivista alla luce dell'attenta lettura della giurisprudenza più recente[16].

Più che interpretazione analogica, ciò che in questa sede si propone è un *adattamento* di tale procedura.

---

[14] In tal senso Cass. civ. *Sez.* 2, Ordinanza *n.* 10758 *del* 17/04/2019 (Rv. 653804 - 01): *Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia* ***sulle spese.*** *Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.* Come esposto, la maggior parte dei provvedimenti resi in fase di attuazione contiene la liquidazione dei compensi della difesa, se non è iniziato il giudizio di merito. Quanto poi allo strumento di controllo di tale capo riferibile alle spese, le problematiche sono analoghe alle spese della cautela. In riferimento al giudizio cautelare in generale ed al capo sulle spese, si ritiene in maniera pressoché condivisa che il reclamo, quale forma di controllo, possa essere esperito anche solo relativamente al capo riferibile alle spese di lite. Analogamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto reclamabile il capo riferibile alle spese dell'attuazione (Cass. 2019 n. 10758, così sostanzialmente chiarendo che il provvedimento reso in sede di attuazione può contenere un capo sulle spese di lite ed al contempo propendendo per la piena reclamabilità del provvedimento reso in sede di attuazione *anche* relativamente alla pronuncia sulle spese). Invece, quanto allo strumento di controllo avverso i provvedimenti sulle spese resi in esito al reclamo cautelare o a coronamento di pronunce cautelari non reclamate (ed egual discorso è a farsi per il provvedimento di attuazione non reclamato), l'orientamento prevalente della giurisprudenza esclude il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111., comma 7°, Cost., prospettando viceversa quali possibili rimedi impugnatori avverso i capi del provvedimento cautelare recanti la disciplina delle spese di lite, l'opposizione al precetto oppure all'esecuzione già iniziata ex art. 615 c.p.c.. Ciò sulla scorta della ritenuta possibilità di qualificare il capo del provvedimento avente ad oggetto la condanna alle spese in termini di *titolo esecutivo stragiudiziale* (Cass. 2019 n. 6180).

[15] Cass. civ. 2007, n. 7922, che, in riferimento al vecchio giudizio cautelare, collega le spese pur sempre alla fase di merito.

[16] Nel merito, Trib. Nola, 9.5.2007; nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 2017, n. 21893.

Si ricorda che, ex art. 614 c.p.c.[17], le spese liquidabili sono non soltanto **le spese materiali sopportate per la costruzione o la distruzione del bene**, ma anche i **diritti e gli onorari - oggi compenso unico** in base ai criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e succ. modif. - del difensore, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha affermato che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 614 - alla luce dei principi della ragionevole durata del processo e della sollecita soddisfazione del diritto della parte che ha ragione - consente al creditore di chiedere il rimborso sia delle **spese materiali** affrontate nell'esecuzione - di cui il processo verbale delle operazioni redatto dall'ufficiale giudiziario costituisce prova scritta - sia delle spese di **rappresentanza** tecnica[18].

La questione pratica che si pone nella fase di attuazione è la seguente: laddove debbano essere liquidati solo i compensi di difesa, non vi sono ostacoli a liquidare tali spese nel provvedimento che *attua*. Nella prassi, come anticipato, la maggior parte dei provvedimenti attuativi contiene un capo sulle spese di lite.

Diverso è il caso in cui il giudice dell'attuazione preveda ad es. l'intervento di tecnici, consulenti, l'esecuzione di lavori che, evidentemente, comportano esborsi non preventivamente liquidabili con il provvedimento che determina le modalità di attuazione (sia pur laddove contenga la liquidazione dei compensi di difesa).

E' questo il caso in cui è opportuno rimandare la liquidazione (delle sole spese di attuazione o anche di tali spese oltre i compensi di difesa) ad una richiesta della difesa corredata da nota specifica delle spese sostenute, eventualmente vistata dall'ufficiale giudiziario, laddove nominato; ed è questo il caso in cui un'applicazione *adattata* delle richiamate procedure di liquidazione, oltre ad essere

---

[17] In tema di esecuzione di **obblighi di fare e di non fare**, il riferimento è all'art. **614 c.p.c**.- Rimborso delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642
In tema di esecuzione **per consegna o rilascio**, il riferimento è all'art. **611 c.p.c.** – Spese dell'esecuzione
Retrocesso verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.

[18] Cass. civ. 2003, n. 8339; non massimati pronunciamenti successivi.

opportuna, risolve numerose questioni pratiche e di effettività di tutela del titolare del diritto; la soluzione appare anche rispettosa dei principi di durata ragionevole del processo e di concentrazione delle richieste.

Si segnala un interessante arresto della giurisprudenza di legittimità in materia che può sostenere questa conclusione:

Cassazione civile, sez. VI, 23 Maggio 2017, n. 12893

È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell'art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza.

La sentenza, resa su un regolamento di competenza (dichiarato inammissibile), è riferibile proprio ad una opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. in materia di attuazione. La Corte, in parte motiva, in primo luogo chiarisce che afferisce semplicemente alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario la circostanza che l'ingiunzione per il rimborso delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso sia stata resa dal g.e. anziché dal g.o.; peraltro, si desume dai motivi di impugnazione che, nel caso in esame, l'istanza, sebbene irritualmente intestata al G.E. con esplicito richiamo agli artt. 612 e 614 c.p.c., era di fatto stata evasa dal giudice dell'attuazione, come era facile evincere dal numero di registro generale del procedimento; così ragionando la Corte, sia pur implicitamente, pare ritenere del tutto legittima l'ingiunzione per tali spese. Implicitamente, cioè, pare ammettere l'applicazione analogica dell'art. 614 c.p.c., pervenendo alla pronuncia di inammissibilità del regolamento.[19]

[19] Il Tribunale, proposta opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo argomentando che l'ingiunzione non era stata emanata dal giudice dell'attuazione, competente ex art. 669 duodecies c.p.c. ma dal giudice dell'esecuzione irritualmente adito ex art. 614 c.p.c.; proposto ricorso per regolamento di competenza la Corte, nel dichiarare inammissibile il regolamento, ha chiarito che non si verte in una questione di competenza ma di distribuzione degli affari nel medesimo ufficio; non rilevava, dunque, che l'ingiunzione fosse stata

Nella pratica, liquidare le spese solo all'esito di istanza completa che contenga anche il calcolo di eventuali spese materiali sostenute per l'attuazione, consente di rendere un provvedimento satisfattivo; ben si può riqualificare una istanza che richiami, sia pur non correttamente, la ingiunzione ex art. 614 c.p.c., come istanza di liquidazione delle spese di attuazione che il giudice dell'attuazione può liquidare con decreto monitorio, del quale vi sono sicuramente i presupposti di legge, integrando la nota spese dell'ufficiale giudiziario (laddove nominato) prova scritta sufficiente ex art. 633 c.p.c., così come, nei casi in cui l'ufficiale non sia stato nominato, prova scritta sufficiente sono senz'altro eventuali fatture.

11.L'attuazione erroneamente introdotta nelle forme della esecuzione: questioni

Cosa accade se anziché utilizzare lo strumento semplificato dell'attuazione, il creditore utilizzi impropriamente la procedura esecutiva ad es. notificando precetto?

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 407 del 12.1.2006, scrutinando un caso di un precetto "inutile" cui era seguita rituale opposizione, fa discendere come unica conseguenza di tale evenienza patologica, **la irripetibilità delle spese di precetto** (così in parte motiva: "Una volta accertato, infatti, che l'atto di precetto non era affatto necessario, ne discende anche il principio della irrepetibilità delle spese relative a tale atto").

Non è ben chiaro, leggendo la motivazione, però quale decisione debba assumere il giudice della opposizione all' "inutile" precetto.

Secondo taluni autori, il precetto è stato erroneamente utilizzato e notificato; deve essere allora concesso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione e l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento del precetto.

emessa dal g.e. anziché dal giudice dell'attuazione; richiama poi proprio quella dottrina che, laddove manchi la fase di merito, consente l'applicazione dell'art. 614 in via analogica.

Altri ritengono che spetta all'opponente individuare il rimedio esperibile e, se il precetto è inutile, non vi è alcuna opposizione utile da proporre, con la conseguenza che si potrebbe dichiarare inammissibile l'opposizione.

Una terza ipotesi conclusiva è stata utilizzata del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. I, 20 marzo 2012, che si è espresso nel senso di **inesistenza del diritto a procedere nelle forme della esecuzione** (*L'attuazione della misura cautelare concernente obbligo di fare o non fare, affidata allo stesso giudice della cautela, non consente l'inizio di esecuzione forzata nelle forme del libro III del codice di rito, giacché il provvedimento cautelare non è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., e pertanto, ove chi abbia ottenuto detta misura intimi precetto preannunziando esecuzione forzata, la controparte può vittoriosamente proporre opposizione all'esecuzione allegando l'inesistenza del diritto accampato in esecutivis)*[20].

Le spese di lite, esaminando i provvedimenti in materia, sono quasi sempre state compensate integralmente considerando che da un lato vi è un provvedimento da attuare in danno dell'opponente, dall'altro vi è l'inutilità dell'intimato precetto.

Decisiva in materia è la sentenza della Corte di Cass. *Sez.* III, 19/09/2022, n. 27392, che va letta per esteso[21]; invero, in tale sentenza (che ha scrutinato una ipotesi di reintegra nel possesso) la Corte coglie l'occasione per ricostruire le modalità con le quali vanno attuati i provvedimenti resi nella fase cautelare e le conseguenze in caso di erroneo ricorso al procedimento esecutivo. Gli argomenti possono essere generalizzati a tutti i provvedimenti cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare, non fare.

La Corte ribadisce che:

- il provvedimento di reintegrazione nel possesso è assimilabile ad una misura cautelare anticipatoria, avente per oggetto un obbligo di fare che si attua

[20] Nello stesso senso Trib. Torre Annunziata 10 novembre 1999.

[21] Così la massima: *L'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento.*

esclusivamente nelle forme ex art. 669 - *duodecies* c.p.c. e non osservando il procedimento esecutivo;

- il provvedimento cautelare avente ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare, non fare, *si attua, non si esegue*;
- è demandato al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo sull'attuazione degli obblighi di consegna, di rilascio, di fare o di non fare nonché la determinazione delle modalità con le quali la stessa deve avvenire, risolvendo difficoltà e contestazioni; ogni altra questione dovrà essere posta nel giudizio di merito;
- l'attuazione non deve seguire le formalità del processo esecutivo, a partire dalla notifica del precetto quale atto preparatorio e preliminare rispetto al processo esecutivo, che ha inizio con il pignoramento (nell'espropriazione forzata), con la notifica del preavviso di rilascio (nell'esecuzione per consegna o rilascio) e con il ricorso al giudice dell'esecuzione per determinare le modalità con cui deve essere eseguita coattivamente una sentenza di condanna per la violazione di un obbligo di fare o di non fare;
- laddove il precetto venga non di meno notificato, le relative spese non sono ripetibili;
- notificato erroneamente un precetto, la contestazione a tale atto può essere proposta solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio ex art. 669-*duodecies* e non opponendosi all'esecuzione o agli atti esecutivi, che presuppongono l'introduzione di un processo esecutivo: le deduzioni svolte da chi subisce l'iniziativa del beneficiario di un provvedimento cautelare assumono la natura di *eccezioni* che possono al più sollecitare l'esercizio dei poteri di revoca, modifica o integrazione del provvedimento spettanti al giudice che dirige l'attuazione;
- diverso è il caso in cui viene portata in esecuzione la sentenza di merito del procedimento cautelare, che abbia confermato (in realtà assorbito) il provvedimento di reintegrazione interinale e condannato il convenuto a un

obbligo di fare, di non fare o di rilasciare: in questo caso l'esecuzione ammessa è quella ordinaria e si svolge in base alla sentenza, non all'interdetto, sentenza stavolta resa all'esito di un giudizio a cognizione piena che, in quanto tale, è titolo esecutivo da azionare nelle relative forme.

In conclusione, ottenuto dal beneficiario un provvedimento cautelare (in tema di obblighi di consegna, rilascio, fare, non fare), costui non può a sua scelta notificare precetto, optando per la procedura esecutiva, anziché procedere con l'attuazione per via breve, priva di formalità; laddove notifichi precetto, la sua attività, più che illegittima è da definirsi *inutile.*

A tanto consegue che il debitore inadempiente a sua volta non potrà proporre opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi (vieppiù inammissibile) ma dovrà rivolgersi egli stesso al giudice dell'attuazione formulando le sue doglianze in tale deputata sede; il destinatario della notifica del precetto si potrà rivolgere solo al giudice dell'attuazione (o a quello della successiva fase di merito, se instaurata ed in corso) per contestare il diritto a conseguire l'attuazione del provvedimento cautelare.

A tale impostazione ha fatto seguito una conseguenza importante in punto di spese di lite: vero è che il beneficiario del provvedimento ha notificato precetto, ma esso non è illegittimo, bensì *inutile,* con la conseguenza che è il destinatario del precetto, che propone opposizione inammissibile, da considerarsi virtualmente soccombente, non il precettante (inutile), che però non potrà ripetere le spese di precetto[22].

[22] Nello specifico caso scrutinato non era stato notificato neppure un vero e proprio precetto ma un atto definito dal notificante "preavviso di accesso" per l'esecuzione di un obbligo di fare afferente a dei muretti a secco. Il Tribunale, adito in seguito alla proposta opposizione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere ed improcedibile il processo esecutivo ma, quanto alle spese di lite, aveva considerato soccombente il precettante; la Corte d'appello, nel riformare parzialmente la sentenza, considerava soccombenti gli opponenti, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado. La Corte di Cassazione, nel ricostruire l'istituto dell'attuazione come sopra esposto, ha ritenuto "priva di fondamento normativo nel caso di specie la notificazione del non meglio precisato «preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare»" e "preclusa la proposizione del ricorso in opposizione, ferma restando la facoltà per il giudice del merito di qualificare detto ricorso come semplice istanza al giudice del merito possessorio, ove però ne ricorrano tutti i presupposti". La beneficiaria dell'interdetto, "attraverso la notificazione del «preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare», voleva rendere operativa una modalità procedimentale alternativa a quella contemplata dall'art. 669 - duodecies cod. proc. civ., modalità che avrebbe legittimato, tra l'altro, anche l'esperibilità delle opposizioni esecutive". Ne consegue che il destinatario "di quell'illegittimo «preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare», neppure potendo con quello essere iniziato – per scolastica nozione integrando un atto anteriore o prodromico – in concreto alcun processo esecutivo od essendo individuabile un corrispondente giudice dell'esecuzione, non poteva contestare tale intimazione con il rimedio dell'art. 615 cod. proc. civ.: ogni eventuale contestazione formale o sostanziale dell'attuazione minacciata avrebbe potuto e dovuto essere proposta esclusivamente al giudice della causa di merito possessorio, ferma l'irripetibilità delle spese contenute nella intimazione di cui all'art. 480 cod. proc. civ.. In definitiva l'interdetto non si esegue, si attua…e poiché non poteva ab origine essere intimato il «preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare» (e tanto meno minacciata o incoata un'esecuzione), neppure poteva essere proposta un'opposizione".
Conclude la Corte: "Ne deriva che l'opposizione era quindi inammissibile e che in tale circostanza doveva identificarsi la ragione della soccombenza virtuale, da porre a fondamento della condanna alle spese".

12. L'attuazione nelle forme del processo esecutivo.

12.1- I provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro

Se oggetto del provvedimento cautelare è il **pagamento di una somma di denaro** l'art. 669 - *duodecies* prevede che "l'attuazione … avviene nelle forme ex art. 491 c.p.c. e seguenti in quanto compatibili".

Non debbono essere applicate, quindi, le norme dall'art. 474 all'art. 490 c.p.c., aventi ad oggetto, rispettivamente, il titolo esecutivo e il precetto (art. 474-482), nonché i modi e le forme dell'espropriazione (artt. 483-490) e va, pertanto, escluso che sia necessario apporre la formula esecutiva sul provvedimento cautelare[23] e che sia necessario notificare preventivamente il titolo e il precetto alla parte intimata.

L'attuazione, dunque, **inizia con il pignoramento** (art. 491 c.p.c.), sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, secondo le forme dell'espropriazione ed è fatta salva la proponibilità delle opposizioni ex art. 615 c.p.c.

Il giudice competente va individuato secondo quanto stabilito dall'art. 26 c.p.c.

Va osservato che, con queste modalità, l'ufficio giudiziario può essere anche ben diverso da quello della cautela, atteso che "per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo ove si trovano le cose" e per l'espropriazione di crediti è competente "il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore".

La finalità che è stata privilegiata con la scelta di questo tipo di esecuzione, d'altra parte, è, in tutta evidenza, **quella di assicurare l'attuazione della *par condicio creditorum***, ossia del rispetto del diritto di tutti creditori di potersi soddisfare sull'intero patrimonio del comune debitore in conformità ai principi dettati dagli artt. 2740 e 2741 c.c., all'interno di un unitario processo esecutivo.

[23] Si ricorda che con il d. lgs. N. 149/2022 (riforma *Cartabia),* sono state apportate, con decorrenza dal 1° marzo 2023, alcune modifiche al libro terzo del codice di procedura civile e al processo esecutivo. La riforma ha sostanzialmente abolito la "formula esecutiva". In svariate disposizioni del codice di rito è stato abolito del tutto il riferimento alla "copia esecutiva" ed alla "formula esecutiva" che è stato sostituito con la locuzione "copia attestata conforme all'originale".

Ne consegue, tra l'altro, che il credito che trova la sua fonte in una misura cautelare può prevalere su quello degli altri creditori ***solo se assistito da autonoma causa di prelazione***.

In caso contrario, infatti, si verrebbe a ritenere sussistente un diritto di prelazione assoluto di natura meramente processuale, in senso evidentemente contrario al principio, fondamentale nell'espropriazione, del concorso dei creditori.

Quanto alle opposizioni dirette contro l'attuazione-esecuzione, vanno sicuramente **escluse**, perché strutturalmente incompatibili per inapplicabilità delle relative norme, quelle **ex art. 615, 1° cpc** relative al momento antecedente al primo atto esecutivo e concernenti la notifica del titolo esecutivo e del precetto, che non sono necessarie. **L'opposizione ex art. 615, 2° cpc** – con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere all'attuazione - appare poi ammissibile solo in quanto sia fondata su ragioni che non investono il merito della situazione cautelata o che, comunque, involgono la stessa configurabilità del diritto.

L'esperibilità dell'azione, quindi, resta limitata alle ragioni di rito da cui possa derivare **l'inesistenza del provvedimento cautelare**.

La Cassazione, espressamente chiamata a decidere sul punto, ha ritenuto ugualmente esperibili i rimedi ordinari dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui agli artt. 615-617 c.p.c. solo qualora non sia ancora effettivamente pendente il giudizio di merito[24].

12.2- L'attuazione dei sequestri

L'art. 669 *duodecies* c.p.c. esclude espressamente dal proprio ambito i sequestri, ai quali **continuano ad applicarsi gli artt. 677 e 678 c.p.c.**, nonché le altre norme strettamente connesse e interdipendenti.

Si rinvia alle disposizioni richiamate ed agli approfondimenti della sessione del 10 maggio.

[24] Cass. civ. sez. III, 4.5.1993, n. 5152.

13. L'ambito di applicazione della disciplina del procedimento cautelare: l'art. 669 - *quaterdecies*

Operazione logicamente preliminare all'esame dell'ambito di applicazione del procedimento cautelare (e, dunque, anche della disciplina dell'attuazione) è quella della individuazione della nozione di provvedimento cautelare.

Il provvedimento cautelare può essere definito quale provvedimento sommario e provvisorio avente la funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale neutralizzando i pregiudizi che la parte richiedente potrebbe subire nel tempo necessario alla conclusione di un giudizio a cognizione piena.

Tale definizione tiene anche alla luce della novella del 2005, n. 80 che ha introdotto il regime della strumentalità attenuata per taluni provvedimenti cautelari.

La disciplina generale è certamente applicabile <u>ai sequestri, alle denunce di nuova opera e di danno temuto, ai provvedimenti d'urgenza ed ai provvedimenti possessori interinali</u>; essa è, inoltre, applicabile, in quanto compatibile, agli <u>altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.</u>

In conclusione: l'art. 669 *duodecies* c.p.c., rubricato "attuazione", si riferisce a tutti i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ai provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali nonché ai provvedimenti interdittali nei giudizi possessori, con espressa esclusione dei sequestri e, secondo taluni, dei provvedimenti ripristinatori in quanto non hanno natura cautelare.[25]

<u>Procedimenti possessori</u>

Quanto ai procedimenti possessori**, l'art. 703, comma 2** fa un generale rinvio agli artt. 669 - *bis* e ss.; in materia è sufficiente aggiungere che, ai sensi del novellato art. 703, emanata l'ordinanza possessoria, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito (non "l'inizio" come recita l'art. 669 - *octies*), infatti, occorre presentare solo istanza per la prosecuzione.

[25] Contra Trib. Bologna 20.11.2007: l'art. 669 *duodecies* è applicabile analogicamente in atti i casi in cui occorra indicare le modalità del ripristino dello *status quo ante*.

Lascio all'approfondimento specifico in materia la individuazione della forma e del contenuto del provvedimento "di prosecuzione" da rendere, all'esito della riforma *Cartabia* (d. lgs. 2022/149), che ha introdotto le verifiche preliminari *ex* art. 171- *bis* c.p.c.

In riferimento ai procedimenti possessori, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza da tempo ha chiarito che *l'esecuzione* di provvedimenti interinali, quali sono indubbiamente quelli di reintegrazione o manutenzione del possesso, si colloca, dunque, al di fuori del processo di esecuzione previsto e regolato dal libro terzo del codice di rito[26].

Va escluso, dunque, che l'esecuzione dei provvedimenti interinali di reintegra e manutenzione nel possesso dia luogo alla serie procedimentale della esecuzione forzata prevista e regolata dal libro terzo del codice di procedura civile che, a norma dell'art. 474 c.p.c., può avere luogo solo in virtù di sentenze o di provvedimenti ai quali la legge attribuisca espressamente efficacia esecutiva, tra i quali non rientrano quelli possessori.

[26] Cass. *Sez.* 2, *Sentenza n.* 9276 *del* 30/08/1991 (Rv. 473704 - 01)
(Regola competenza)
L'esecuzione dei provvedimenti interinali in tema di reintegrazione e manutenzione del possesso si colloca al di fuori del processo di esecuzione previsto e regolato dal libro terzo del cod. proc. civ., stante la natura e funzione propria degli anzidetti provvedimenti diretti a soddisfare in via temporanea ed urgente l'esigenza di tutelare il possessore da attentati che il suo potere di fatto sulla cosa abbia subito o stia subendo e perciò revocabili e modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'esecuzione coattiva dei provvedimenti anzidetti non si realizza nelle forme della esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare ex art. 612 cod. proc. civ., ma si svolge senza essere vincolata a quelle forme e a quelle competenze sotto il controllo e la determinazione delle relative modalità da parte dello stesso giudice che li ha emessi.
Cass. Sez. 3, *Sentenza n.8581 del* 20/10/1994 (Rv. 488174 - 01)
Posto che l'esecuzione dei provvedimenti interinali di reintegra e manutenzione del possesso si svolge nell'ambito del giudizio possessorio, senza dar luogo alla serie procedimentale della esecuzione forzata, l'attuazione e regolarità formale degli atti di esecuzione dei predetti provvedimenti può essere contestata solo nell'ambito del giudizio possessorio e non con opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che allorché lo spoliato o chi abbia subito molestie invochi erroneamente, per l'esecuzione dell'ordine di reintegra o di manutenzione, l'art. 612 cod. proc. civ., spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione proposta e l'applicazione della legge, e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'esecuzione dell'ordine del giudice, comunque qualificate dall'interessato, non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel processo possessorio, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio dei poteri di modifica e/o di integrazione o revoca del provvedimento impugnato da parte del giudice.
Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 13666 del* 17/09/2003 (Rv. 566911 - 01)
L'esecuzione dei provvedimenti interinali in tema di reintegrazione e manutenzione del possesso si colloca al di fuori del processo di esecuzione previsto e regolato dal libro terzo del codice di procedura civile, stante la natura e funzione propria degli anzidetti provvedimenti, diretti a soddisfare in via temporanea ed urgente l'esigenza di tutelare il possessore da attentati che il suo potere di fatto sulla cosa abbia subito o stia subendo e perciò revocabili e modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'esecuzione coattiva dei provvedimenti anzidetti non si realizza nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare ex art. 612 cod. proc. civ., ma si svolge senza essere vincolata a quelle forme o a quelle competenze sotto il controllo e la determinazione delle modalità dello stesso giudice che li ha emessi.

Peraltro, la sentenza cit. del 2022, che riepiloga i principi generali che governano la materia dell'attuazione e prima esaminata, è riferibile proprio all'attuazione dell'interdetto possessorio.

Si è, dunque, evitata la tradizionale cesura tra fase concessiva e fase esecutiva, assecondando l'efficacia intrinsecamente coattiva di cui sono dotati i provvedimenti possessori che, per dirla con le parole di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ***hanno i caratteri della esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata,*** in quanto non realizzano un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno che si svolge *ex officio iudicis*.

Sulla compatibilità delle forme dell'attuazione cautelare con i provvedimenti possessori e sulla continuità tra fase concessiva ed attuativa della misura concordano la giurisprudenza di legittimità e di merito[27].

Si ritiene che sempre nelle forme dell'attuazione debbano essere eseguite le ordinanze possessorie cui non sia seguito il giudizio di merito nei termini[28], in ragione della ritenuta "efficacia meramente esecutiva" e inidonea al giudicato dell'ordinanza possessoria non seguita dal merito[29].

Non è in dubbio invece che la sentenza conclusiva della (ormai solo eventuale) fase di "merito possessorio" debba essere eseguita nei modi ordinari della esecuzione in forma specifica del codice di rito.[30]

13.1- Provvedimenti nunciativi

[27] Cass. 13 aprile 2015, n. 7365; da ultimo Cass. 2022, n. 27392 cit.; Tribunale Piacenza, 15 febbraio 2011*: È pacificamente ammissibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 669 - duodecies c.p.c. per l'attuazione dei provvedimenti possessori, stante il rinvio contenuto dall'art. 703 c.p.c. alle norme del procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili, e attesa la sicura compatibilità di tale strumento con il procedimento sommario.*
Contra, l'isolata pronuncia Trib. Voghera, 8 ottobre 2007: *Poiché i procedimenti possessori sono disciplinati in modo autonomo rispetto a quelli cautelari e non rientrano nell'ambito delle tipologie di procedimenti la cui disciplina è specificamente estesa dall'art. 669 - quaterdecies c.p.c., si deve ritenere che l'art. 669-duodecies non è applicabile ai fini della attuazione dei provvedimenti possessori.*

[28] Sessanta giorni ai sensi del co.4 dell'art. 703 c.p.c..

[29] Contra, minoritario orientamento seguito da Trib. Cuneo, ord. 4.7.2016: *In caso di* mancata *instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio previsto dall'art. 703, comma 4°, c.p.c., il provvedimento possessorio acquisisce natura definitiva ed efficacia esecutiva, con la conseguenza che esso deve essere eseguito nelle forme dell'art. 612 c.p.c., posto che il giudice della fase "cautelare" ha esaurito ogni funzione e non potrebbe quindi effettuare altre pronunce).*

[30] v. in tal senso Cass. 8 agosto 2014, n. 17845, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce cit., n. 36.

A seguito della novella del 2005, n. 80 il nuovo regime della strumentalità attenuata è stato esteso anche ai provvedimenti nunciativi (art. 688 c.p.c.) con la conseguenza che, concesso il provvedimento *ante causam*, l'instaurazione del giudizio di merito è solo facoltativa. Parte della dottrina, con specifico riferimento alla **denuncia di nuova opera** (art. 1171 c.c.) ha criticato l'estensione evidenziando la natura essenzialmente conservativa del provvedimento sommario emanato in virtù di tale denunzia poiché esso tende a conservare lo stato di fatto e di diritto esistente al fine di evitare che la continuazione dell'opera possa determinare un danno o aggravarlo; peraltro, il provvedimento conclusivo della denuncia di nuova opera è tipizzato dal legislatore (l'art. 1171 c.c. prevede che il procedimento si concluda con un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ovvero di prosecuzione dell'opera): come è evidente il procedimento culmina in misure prevalentemente inibitorie ed autorizzatorie non idonee a regolare stabilmente la situazione denunciata. Con maggior favore è stata, invece, accolta l'estensione quanto ai provvedimenti emanati in seguito alla **denuncia di danno temuto** (art. 1172 c.c.), in ragione del contenuto, frequentemente anticipatorio, della decisione (volta ad eliminare il pericolo di danno) [31].

Si estende anche a tali procedimenti la disciplina dell'attuazione.

3.3.**Altri provvedimenti cautelari**

Esemplificativamente, in forza dell'art. 669-*quaterdecies,* le norme sul procedimento cautelare uniforme, regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV, in quanto compatibili, sono state ritenute applicabili: in tema di **procedimento cautelare contro la discriminazione** ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione, oggi sostituito dal procedimento dettato dall'art. 28 d. lgs.

31 BALENA, *La disciplina del procedimento cautelare <uniforme>,* in BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile,* 333; si tenga presente che la denuncia di nuova opera è esperita da colui il quale abbia ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio o altrui fondo, possa derivare un danno alla cosa oggetto della sua proprietà o possesso; il contenuto del provvedimento cautelare è tipizzato prevedendo l'art. 1171 c.c. che il procedimento si concluda con un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ovvero di prosecuzione dell'opera: invece, il provvedimento conseguente alla denuncia di danno temuto, concesso a chi abbia ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa esistente sul fondo del vicino, derivi il pericolo di un grave danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso, non ha, invece, un contenuto predeterminato, dovendo il giudice emettere il provvedimento più idoneo ad ovviare il pericolo.

151/2011 sulla semplificazione dei riti, che ha ricondotto la materia al rito sommario di cognizione parimenti oggi abrogato dalla riforma Cartabia)[32]; in tema di procedimento ex art. 8, comma 5, l. 47/1948, recante **disposizioni sulla stampa**, nell' ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica[33]; in tema di **accertamento tecnico preventivo[34];** in tema di **sequestro dei beni del coniuge, obbligato all'assegno di mantenimento[35]; in** tema di **sospensione delle deliberazioni di società** ed **enti collettivi** (artt. 1109, comma 2, 2287, comma 2 c.c., 2378, comma 4 c.c..)[36].

Forti contrasti permangono in riferimento alla provvisionale di danno ex art. 24 della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli ex art. 24 l. n. 990 del 1969, attualmente disciplinata dall'art. 5 della l. n. 102 del 2006 e dall'art. 147 del cod. ass. priv. (d. lgs. 7/9/2005, n. 209)[37].

Quanto alla sospensione dell'ordinanza-ingiunzione che irroga sanzioni amministrative ex art. 22, comma 7 l. 689 del 1981 si segnala l'intervento della Corte Cost. sulla natura latamente cautelare dei provvedimenti di sospensione dell'ordinanza e sulla non reclamabilità di siffatti provvedimenti [38].

Non hanno natura cautelare: a) le decisioni sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.) e le ordinanze interinali emesse ai sensi degli artt. 186 *bis,* 186 *ter* e 423 c.p.c., destinate ad essere assorbite dalla sentenza di merito ed essendo ad esse estraneo l'esame del

---

32 Cass. sez.I, sent. n. 14992/2013; Cass.S.U., sent. n. 6172/2008
33 Cass.sez. III, sent. n. 4082/2005
34 Corte Cost. sent. n. 26/2010 e Corte Cost. Sent. n. 144/2008
35 Cass., sez I, sent. n. 2479/2003
36 Cass sez.. I, sent. n. 1748/1999

37 La provvisionale è prevista tanto dall'art. 147 d.lg. n. 209/05 quanto dall'art. 5 l. n. 102/2006, rispettivamente in caso di stato di bisogno e qualora invece manchi tale estremo; sulla natura della provvisionale vedi T. Milano 30 aprile 1997, GI, 1997, I, 2, 630. Non pende posizione sulla questione ma riepiloga le questioni Cass. sez. III, sent. 2011, n. 17862; la dottrina lo qualifica provvedimento anticipatorio di condanna.
38 Corte Cost. 19/10/2018, n.189: *Sono manifestamente infondate, rispetto agli artt. 3 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, richiamato dagli artt. 6 e 32 del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui escludono la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in quanto non sussiste eccesso di delega, trattandosi di misura coerente con gli obiettivi di semplificazione della legge delega, né ricorre disparità di trattamento con riguardo agli invocati tertia comparationis per la natura solo latamente cautelare di siffatti provvedimenti e per l'inidoneità degli stessi a determinare un pregiudizio irreparabile.*

periculum in mora, esame che è, invece, presente nelle decisioni sulla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.), nonché sulle istanze di sospensione delle sentenze provvisoriamente esecutive, ma anche in tali casi non si applica il procedimento cautelare poiché trattasi di funzione cautelare del tutto distinta da quella dei provvedimenti cautelari: nel primo caso si tratta di sospendere l'efficacia di un titolo esecutivo che già esiste, al fine di evitare danno grave ed irreparabile; nel secondo di decidere immediatamente se "conservare" o "anticipare" l'efficacia di un titolo esecutivo solo futuro.

Dubbia è la natura cautelare dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nell'interesse del coniuge e della prole dal presidente del tribunale e dal giudice istruttore nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio (art. 708 c.p.c.; art. 4, comma 8, l. 1970 n. 898). Non può non evidenziarsi che il favore nei confronti dell'orientamento che milita per la natura cautelare di tali provvedimenti provvisori è stato avallato dalla riforma del 2006, n. 54 che ha stabilito espressamente la reclamabilità dei provvedimenti presidenziali dinanzi alla Corte d'Appello, reclamabilità confermata dall'art. 473- *bis*.24, introdotto dal d. lgs. N. 149 del 2022, all'esito della riforma complessiva del procedimento *in materia di persone, minorenni e famiglie*[39].

[39] Tribunale Reggio Emilia, 27 Aprile 2012. Est. Fanticini. *L'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione (art. 708 c.p.c.) non richiede la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art.* 475 *c.p.c.; infatti, si tratta di provvedimento di natura cautelare – poiché contiene "provvedimenti temporanei e urgenti" ed è reclamabile innanzi a un organo giurisdizionale differente – per la cui attuazione l'art. 669-duodecies c.p.c. rimanda agli artt. 491 ss. c.p.c.*.

Vedi anche Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 02/07/2018 che, nell'affrontare la questione della revoca/modifica da parte del g.i. dei provvedimenti presidenziali assunti nel giudizio di divorzio, abbraccia l'orientamento della natura cautelare del provvedimento presidenziale, il che impone anche di doversi far riferimento alla disciplina di cui all'art. 669 bis c.p.c. ed, in particolare, alla distinzione operata tra il rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (fondato sulle medesime circostanze già oggetto del provvedimento cautelare) e quello della modifica o revoca del provvedimento da parte dello stesso Giudice della cautela, ex art. 669 decies c.p.c., esperibile solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.

Alla luce di dette evidenze, il principio, più volte richiamato soprattutto dalla giurisprudenza di merito, cui occorre far riferimento, si basa sul seguente paradigma: solo in presenza di circostanze sopravvenute alla decisione presidenziale, è lecito l'intervento del Giudice Istruttore diretto alla modifica/revoca dello stesso e non anche allorché si censura la erroneità delle valutazioni compiute dal Presidente del Tribunale rispetto alla quale l'unico rimedio possibile è il reclamo alla Corte di Appello.

Al pari delle circostanze sopravvenute, viene precisato, nell'ordinanza richiamata, che sono idonee e permettere l'esame del G.I. anche i fatti preesistenti di cui però si sia acquisita conoscenza successivamente, nonché quei fatti emergenti da una successiva attività istruttoria. La riforma *Cartabia,* ha introdotto l'art. 473 – *bis.* 23 che ha codificato il principio: "I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal Collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori". Il nuovo 473 – *bis.* 24 ha chiarito che invece il reclamo è inequivocabilmente destinato ad una nuova valutazione dei medesimi elementi già sottoposti al vaglio del primo giudice; pertanto, si tratterà esclusivamente di una *revisio prioris istantiae*.

Si segnala, peraltro, il nuovo art. 473 – *bis*.38 che disciplina espressamente l'*Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento* del minore e la soluzione delle controversie in tema di esercizio della responsabilità genitoriale.

14. **Attuazione della cautela e misure di coercizione indiretta (l'art. 614-bis c.p.c.)**

Nel titolo IV del libro III dedicato all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, con l'art. 49, comma 1, l. n. 69/2009 venne inserito un **art. 614-*bis*,** rubricato «Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare». Il primo comma aveva previsto che «Con il provvedimento di condanna... e su richiesta della parte» il giudice potesse fissare la somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento>. Aveva inoltre stabilito che «il provvedimento di condanna» costituisse «titolo esecutivo» per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

La dottrina si è da subito pronunciata nel senso dell'applicabilità di tale disposizione **anche nel campo dei provvedimenti cautelari**, con il conseguente ricorso al procedimento di attuazione disciplinato dall'art. 669- *duodecies* c.p.c. nel caso d'inosservanza del comportamento di fare od astenersi dal fare[40]. Era peraltro segnalata la difficoltà rappresentata dal fatto che in questo ambito la previa notificazione del precetto sarebbe stata essenziale per individuare l'ammontare della somma dovuta in concreto.

Di seguito la norma è stata modificata ed inserita nel titolo IV-bis del Libro III - a sua volta intitolato «Delle misure di coercizione indiretta» - con la l. 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83; il nuovo testo prevedeva, tra l'altro, che «Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni

[40] Trattandosi di pronuncia contenuta all'interno di un provvedimento cautelare, può essere modificata o revocata su istanza di parte in presenza delle condizioni ex art. 669 decies c.p.c. o censurata con il reclamo ex art. 668 terdecies.

violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

Dunque, la norma emanata dalla l. n. 69/2009 per risolvere il tradizionale problema dell'esecuzione degli obblighi di fare di carattere infungibile, riguarda, dopo le novità introdotte dal d.l. n. 83/2015, anche l'effettività degli obblighi di fare fungibili (e quindi tutta l'esecuzione in forma specifica)**.**

In sostanza, **la norma "presidia" l'effettività dell'esecuzione forzata in forma specifica in tutte le sue forme**, compresa quella relativa al rilascio di un bene immobile o alla consegna di un bene mobile.

Quindi, nell'ambito della riforma del processo civile del 2009 è stato introdotto l'istituto dell'*astreinte*, mutuandolo dall'ordinamento francese e prevedendo la possibilità per il creditore di chiedere, nel processo di cognizione (e, dunque, non nel processo esecutivo), accanto alla condanna principale di obblighi di fare infungibile/non fare, una condanna accessoria per il debitore, costituita da una somma di denaro predeterminata da pagare in caso di ritardo o di mancato/inesatto adempimento.

Nel 2015 il legislatore ha previsto che la misura potesse essere richiesta, sempre nel giudizio di cognizione, a corredo della obbligazione principale avente ad oggetto obblighi di non fare, di fare infungibili (o di difficile attuazione); obblighi di fare fungibili; obblighi di consegna o rilascio (non per obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro).

Con il decreto legislativo n. 149 del 2022 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla misura riscrivendo la norma e, in particolare, introducendo, al nuovo comma due, la possibilità che anche il giudice dell'esecuzione, dopo il precetto, possa emettere la misura quando **non** sia stata richiesta nel giudizio di cognizione[41] oppure quando l'obbligazione inadempiuta nasca da un titolo esecutivo **diverso da un provvedimento di condanna.**

[41] Al giudice dell'esecuzione è pertanto inibita l'applicazione dell'art. 614 *bis* c.p.c. non solo quando la misura sia stata concessa, ma anche quando sia stata negata nel processo di cognizione.

Quest'ultima previsione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 614 - *bis* c.p.c., allarga quindi l'ambito di applicazione della misura ad es. anche alle richieste di esecuzione degli accordi di mediazione (che costituiscono titolo esecutivo sempre che siano stati sottoscritti anche dai legali delle parti oppure omologati dal Presidente del Tribunale competente); alle obbligazioni contratte in sede di lodo arbitrale; al verbale di conciliazione negoziale; all'accordo di negoziazione assistita.

L'ultimo comma, come in passato, esclude esplicitamente l'applicazione della misura nell'ambito delle controversie di lavoro pubblico o privato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art 409 c.p.c.

In sintesi, alla luce dell'attuale disciplina, la misura presuppone come in passato che ci sia un provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e, su *istanza di parte,* il giudice deciderà previa **valutazione di non manifesta** iniquità della concessione della misura coercitiva; la misura è determinata con *provvedimento*[42] di condanna e non con una sentenza di condanna, e ciò fa propendere per la tesi dominante per la quale la stessa possa essere **pronunciata anche con ordinanza** e, dunque, **anche in materia cautelare** o possessoria o nell'ambito del (vecchio) procedimento sommario di cognizione[43]. L'*astreinte* costituisce **titolo esecutivo ed è ammissibile l'opposizione all'esecuzione.**

A differenza del passato, dopo la riforma del 2022, il giudice può fissare la decorrenza della misura e determinarne la durata; nell'indicare i criteri per determinare la misura, è stato aggiunto quello del *vantaggio dell'obbligato,* accanto al valore della controversia, alla natura della prestazione, al danno quantificato o prevedibile e ad ogni altra circostanza utile; inoltre, è stato concesso il potere anche al g.e. nei limiti di cui sopra. Questa estensione è frutto di una

[42] Si ritiene che l'istanza per la concessione della misura coercitiva non introduca una nuova domanda né modifichi la domanda originaria; si tratta di aggiungere un provvedimento funzionale alla effettività della tutela. Non si applicano, dunque, le ordinarie preclusioni del rito.

[43] Merlin, Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. n. 69/2009, in Riv. dir. proc., 2009, n. 6, 1546 e ss.;cfr. Trib. Reggio Emilia, Ordinanza del 15/04/2015.

precisa scelta del legislatore che ha attribuito di fatto al g.e. il potere di emettere un nuovo titolo esecutivo oltre quello portato in esecuzione, per perseguire autentica effettività di tutela.

I poteri del giudice della cognizione e di quello dell'esecuzione in punto di concessione della misura coercitiva sono tra loro (non concorrenti, ma) *complementari*.

La competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione dell'art. 614 - *bis* c.p.c., come detto, assume rilievo di fronte a titoli esecutivi stragiudiziali (verbali di conciliazione, accordi di mediazione e di negoziazione assistita, lodi arbitrali irrituali) relativi a obbligazioni infungibili o di difficile eseguibilità (o di ardua eseguibilità) nelle forme del libro III del codice di procedura civile. Si tratta di una competenza esclusiva, determinante – oltre che per l'effettività della tutela giurisdizionale – al fine di evitare non giustificate disparità di trattamento fra identiche fattispecie. Per i titoli esecutivi giudiziali la competenza del giudice dell'esecuzione all'applicazione dell'art. 614 - *bis* c.p.c. si radica soltanto se e in quanto la misura coercitiva *non sia stata chiesta* nel processo nel quale (o all'esito del quale) si è formato il titolo; ed anche quando, sia pur in presenza di richiesta, il giudice abbia omesso di provvedere, in applicazione del principio della durata ragionevole del processo[44].

Come accennato, pacifica essendo l'applicabilità della disposizione anche al procedimento cautelare, al fine di distinguere l'attuazione della misura cautelare e quella coercitiva in commento, argomenta il, Trib. Genova, sent. 16 novembre 2015, n. 3346, che, avverso il precetto notificato per la riscossione del credito derivante da una misura coercitiva concessa ai sensi dell'art. 614-*bis* nell'ambito di un provvedimento cautelare, è proponibile l'opposizione all'esecuzione per vizi del

---

[44] La riforma (art. 473 *bis*.39 c.p.c.) ha anche previsto misure coercitive indirette nell'ambito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare, del tribunale per i minorenni. Si tratta peraltro di misure fuori del campo di applicazione del titolo IV *bis* del III libro del codice di procedura civile, precluse al giudice dell'esecuzione, concedibili anche d'ufficio e suscettibili di essere *rafforzate* dalla condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 473 *bis*.39 c.p.c., 1° comma, lett. *c*). Il rinvio dell'art. 473 *bis*.39 c.p.c., 1° comma, lett. *b*) all'art. 614 *bis* c.p.c. è infatti limitato ai criteri da seguire per determinare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

precetto stesso, mentre occorre procedere davanti al giudice della cautela quando si contesti che si sono verificate le condizioni per l'operatività della misura[45].

A questo punto ci si domanda se sia possibile emettere la misura coercitiva anche nel provvedimento reso nel procedimento di attuazione ex art. 669 - *duodecies* c.p.c.

Ebbene, in base alla vecchia formulazione, che riservava comunque la misura al giudice della cognizione (piena, sommaria, cautelare), in base ad un primo orientamento l'estensione non era possibile[46].

Chi optava per la sostanziale unicità di fase (*rectius* integrazione) tra emissione ed attuazione era, invece, favorevole.

La odierna estensione del potere di emettere la misura al giudice della esecuzione, consente di attribuire il potere anche al giudice dell'attuazione, *cambiato quel che si deve*[47].

---

[45] Anche Trib. Genova 28 ottobre 2015: *E' inammissibile l'opposizione al precetto con cui si intima il pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c., accessorio ad un provvedimento d'urgenza, nel caso in cui si contesti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura coercitiva.*
In tema di impugnazione del provvedimento di condanna al pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c., contenuto in un provvedimento cautelare, la pronuncia si allinea alla soluzione individuata dalla dottrina. Secondo gli interpreti, infatti, l'obbligato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. al fine di contestare il mancato avverarsi della condizione di operatività della misura, ossia l'inadempimento oppure che la quantificazione operata dal creditore nell'atto di precetto sia corretta (cfr. Costantino, Tutela di condanna e misure coercitive, in Il processo esecutivo. *Liber amicorum* Romano Vaccarella, Torino, 2014, 911 ss., spec. 927; Celardi, Prime applicazioni dell'art. 614 bis c.p.c.: note critiche, in Giust. civ., 2011, 2969 ss.; Bove, La misura coercitiva di cui all'art. 614 bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ.., 2010, 781 ss.; De Stefano, Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell'art. 614 bis c.p.c., in Riv. esec. forzata, 2009, 4). Al contrario, la concedibilità stessa della misura o il suo ammontare devono essere contestate in sede di impugnazione del provvedimento di condanna (cfr. Bove, La misura coercitiva, cit., 791; Infantino, Commento all'art. 614 bis c.p.c., in Commentario al codice di procedura civile, a cura di P. Cedon, Milano, 2012, 491 ss., spec. 502 - 503).

[46] Trib. Asti 17.1.2018; v. Trib. Reggio Emilia 15 aprile 2015, Giur. it., 2015, 2382, con nota di Frus, La coercibilità indiretta della misura cautelare ed i rimedi a disposizione di chi la subisce; Trib. Genova, 28 ottobre 2015, Giur. it., 2016, 1129, con nota di Bertillo, Provvedimenti cautelari e misure coercitive – sui rimedi avverso la condanna ex art. 614 bis c.p.c. emessa in sede cautelare.

[47] Così Giuseppe Olivieri, *Le misure coercitive indirette riformate,* 4 luglio 2023, *in executivis. Riv. Telematica della esecuzione forzata*: " L'ampia dizione dell'*incipit* dell'art. 614 *bis*, c.p.c. («*Con il provvedimento di condanna all'adempimento ...* ») comporta l'applicabilità della misura di coercizione indiretta anche quando il provvedimento di condanna sia emesso all'esito di un procedimento cautelare. La tutela urgente (garantita dall'art. 24, 1° comma, Cost.) deve essere effettiva e la *necessità costituzionale* della ragionevole durata del processo impone (per i procedimenti cautelari) interpretazioni in grado di evitare il ricorso al processo a cognizione piena al solo scopo di ritardare il momento della realizzazione dell'obbligo da parte dell'avente diritto. Infine, **anche nel procedimento cautelare deve ritenersi operante – naturalmente cambiato quel che si deve – il 2° comma dell'art. 614 *bis* c.p.c., sicché detta misura può essere chiesta anche nella fase volta alla realizzazione effettiva del provvedimento".** Pertanto, qualora non abbia accompagnato la domanda di tutela cautelare, la richiesta di misura coercitiva può essere avanzata in sede di *attuazione* a norma dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. Attesa l'identità di funzione assunta dalla fase dell'attuazione rispetto a quella svolta dal processo di esecuzione, non sembrano possano sussistere remore all'operatività del 2° comma dell'art. 614 *bis* c.p.c., a nulla rilevando che il giudice dell'attuazione (i cui compiti sono assimilabili a quelli svolti dal giudice dell'esecuzione) sia lo stesso *giudice che ha emanato il provvedimento cautelare*. Il controllo (nell'*an*, nel *quantum* e, aggiungerei, nel *quomodo* della misura coercitiva irrogata in sede cognitiva è affidato al giudice competente al controllo (reclamo o appello) del provvedimento cui acceda. La misura costituisce una parte autonoma del provvedimento – sicché il reclamo o l'appello possono avere a oggetto anche soltanto la corretta applicazione dell'art. 614 *bis*, 1° comma, c.p.c. – ma dipendente dalla condanna alla prestazione infungibile (o difficilmente eseguibile). In

Non ci sono motivi ostativi di effettivo rilievo.

La estensione è logica conseguenza della identità di funzione in concreto assunta dalla fase dell'attuazione rispetto a quella svolta dal processo di esecuzione, ed è logica conseguenza di tutte le riflessioni contenute in questa relazione, sommessamente esposte dalla scrivente e sottoposte alla critica riflessione del lettore.

Maria Cristina Rizzi

Trib. Avellino- prima sezione civile

conseguenza, l'accoglimento del reclamo o dell'appello avverso la condanna travolgerà la misura coercitiva anche quando non sia stata oggetto d'impugnazione (art. 336, 1° comma, c.p.c.).